



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 28 marzo 2017

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente,*

visto l'articolo 9 capoverso 5 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹
sui biocidi (OBioc),

ordina:

I

L'allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

28 marzo 2017

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 813.12

Allegato 2
(art. 7, 8, 9, 11, 17, 22, 31, 62, 62a e 62e)

Elenco dei principi attivi approvati secondo l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012² (elenco dell'UE contenente i principi attivi approvati)

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell'allegato 2:

Nome comune	Denominazione IUPAC ³ Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁴	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche ⁵
2-bromo-2-(bromometil) pentandinitrile (DBDCB)	2-bromo-2-(bromomethyl) pentanedinitrile N. CE: 252-681-0 N. CAS: 35691-65-7	980 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	6	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

² Cfr. nota a piè di pagina nota relativa all'art. 1b cpv. 3.

³ International Union of Pure and Applied Chemistry (UE internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org

⁴ La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all'art. 1b cpv. 3). Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁵ Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all'art. 1b cpv. 3), il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della European Chemicals Agency (ECHA): <http://echa.europa.eu> > Informazioni sulle sostanze chimiche > Biocidal active substances.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo contenente 2-bromo-2-(bromometil) pentandinitrile (DBDCB) o trattato con tale sostanza garantisce che l'etichetta rechi le informazioni elencate all'articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.
Acido citrico	Acido 2-idrossi-1,2,3-propanttricarbossilico N. CE: 201-069-1 N. CAS: 77-92-9	995 g/kg	1° marzo 2018	28 febbraio 2028	2	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo.
Acido lattico L(+)	Acido (S)-2-idrossipropanoico N. CE: 201-196-2 N. CAS: 79-33-4	95,5 % p/p	1° luglio 2017	30 giugno 2027	1	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, pro- alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, pro- dotti di reazione con acido cloroacetico N. CE: non applicabile N. CAS: 139734- 65-9	Specifica del peso a secco teorico calcolato: 1000 g/kg (100,0 %, in peso). Il principio attivo, così come è prodotto, è una soluzione acquosa conte- nente 160–220 g/kg di ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico (16–22 % in peso).	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	2	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. ai bambini, per i prodotti usati in aree istituzionali, c. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in aree industriali o istituzionali, d. al terreno, per i prodotti usati in aree industriali.
Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, pro- alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, pro- dotti di reazione con acido cloroacetico N. CE: non applicabile N. CAS: 139734- 65-9	Specifica del peso a secco teorico calcolato: 1000 g/kg (100,0 %, in peso). Il principio attivo, così come è prodotto, è una soluzione acquosa conte- nente 160–220 g/kg di ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico (16–22 % in peso).	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati per: i) la disinfezione degli spazi destinati ad animali, ii) la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali,

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>iii) la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali,</p> <p>c. al terreno, nel caso di prodotti usati per la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali, d) ai microorganismi degli impianti di trattamento delle acque reflue, nel caso di prodotti usati per la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali;</p> <p>3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE⁶ o all'OLALA⁷, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.</p>
Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, pro- dotti di reazione con acido cloroacetico N. CE: non applicabile N. CAS: 139734-65-9	Specifica del peso a secco teorico calcolato: 1000 g/kg (100,0 %, in peso). Il principio attivo, così come è prodotto, è una soluzione acquosa conte- nente 160–220 g/kg di ammine, N-C ₁₀₋₁₆ - alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico (16–22 % in peso).	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	4	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali,

⁶ RS 817.021.23

⁷ RS 916.307.1

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di Disposizioni specifiche prodotto
					<p>b. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in: i) siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) impianti di mungitura, iii) in macelli e mattatoi e iv) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione,</p> <p>c. al terreno, per i prodotti usati i) in siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) in macelli e mattatoi e iii) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione;</p> <p>3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;</p> <p>4. i prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁸ sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari.</p>

⁸ RS 817.023.21

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
<i>Bacillus amylo-liquefaciens</i> , ceppo ISB06	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> , sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° marzo 2017	28 febbraio 2027	18	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alla popolazione generale esposta alla dispersione nell'aria di sostanze irrorate, c. alla matrice suolo, quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Ciflutrin	(RS)- α -Ciano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate N. CE: 269-855-7 N. CAS: 68359-37-5	955 g/kg (95,5 % p/p)	1° marzo 2018	28 febbraio 2028	18	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue, b. alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie, c. alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l'applicazione di letame su terreni agricoli per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali; 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Ciromazina	N-ciclopropil-1,3,5- triazin-2,4,6-triamina N. CE: 266-257-8 N. CAS: 66215-27-8	950 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	18	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali; 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con ciromazina o contenente tale sostanza garantisce che l'etichetta rechi le informazioni elencate all'articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	1	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo.
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. ai bambini per i prodotti utilizzati in settori privati e istituzionali.
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>deve prestare particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. agli utilizzatori professionali, b. al comparto suolo; <p>3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.</p>
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	6	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. agli utilizzatori professionali durante la formulazione del prodotto da conservare e durante l'applicazione del prodotto conservato nella fabbricazione della carta, b. ai bambini piccoli che gattonano su una superficie che è stata pulita con il prodotto conservato.
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	9	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo;</p> <p>2. in considerazione identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.</p>
Clorocresolo	4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	13	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo;</p> <p>2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.</p>
Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)	Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio N. CE: 263-038-9 N. CAS: 61789-18-2	96,6 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	8	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo;</p> <p>2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione:</p> <p>a. agli utilizzatori industriali e professionali,</p>

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>b. al suolo e alle acque sotterranee nel caso dell'impiego di legno trattato destinato ad essere esposto frequentemente agli agenti atmosferici;</p> <p>3. in considerazione dei rischi individuati per il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.</p>
Diidrossido di calcio (calce idrata)	Diidrossido di calcio N. CE: 215-137-3 N. CAS: 1305-62-0	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca espresso come Ca (OH) ₂)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo;</p> <p>2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.</p>

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Diidrossido di calcio (calce idrata)	Diidrossido di calcio N. CE: 215-137-3 N. CAS: 1305-62-0	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca espresso come Ca (OH) ₂)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
<i>Epsilon</i> - momfluorotrina	Tutti gli isomeri: 2,3,5,6-tetrafluoro-4- (methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1R,3RS;1SR, 3SR)-3-(2-cyanoprop-1- enyl)-2,2-dimethyl- cyclopropanecarboxylate Isomero RTZ: 2,3,5,6- tetrafluoro-4- (methoxymethyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2- cyanoprop-1-enyl)-2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate N. CE: non applicabile N. CAS: Tutti gli isomeri: 609346-29-4 Isomero RTZ: 1065124- 65-3	Tutti gli isomeri: 93 % p/p Isomeri RTZ: 82,5 % p/p	1° luglio 2017	30 giugno 2027	18	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati i) in ambienti chiusi come spray per ambienti e ii) all'esterno come spray per superfici; 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni mas-

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						sime o i valori massimi applicabili non siano superati.
Fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)	Rame N. CE: 231-159-6 N. CAS: 7440-50-8	95,3 % p/p.	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	<p>Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) fossero quindi omologati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato tali prodotti destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3. le etichette e, ove fornite, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;</p> <p>4. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.</p>
Ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica)	Ossido di calcio e magnesio N. CE: 253-425-0 N. CAS: 37247-91-9	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come la somma di CaO e MgO. Il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso come tenore di ossido di magnesio)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica)	Ossido di calcio e magnesio N. CE: 253-425-0 N. CAS: 37247-91-9	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come la somma di CaO e MgO. Il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	3	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo;

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
		come tenore di ossido di magnesio)				2. in dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Ossido di calcio (calce viva)	Ossido di calcio N. CE: 215-138-9 N. CAS: 1305-78-8	800 g/kg (Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Ossido di calcio (calce viva)	Ossido di calcio N. CE: 215-138-9 N. CAS: 1305-78-8	800 g/kg (Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Ossido di dirame	Ossido di rame (I) N. CE: 215-270-7 N. CAS: 1317-39-1	94,2 % p/p.	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti ossido di dirame fossero quindi omologati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3. le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 4. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo-

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Piperonil butossido	5-{{2-(2-butoxyethoxy)ethoxy}methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole N. CE: 200-076-7 N. CAS: 51-03-6	94 % p/p	1° luglio 2018	30 giugno 2028	18	<p>vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.</p> <p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all'esterno; 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:</p>

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo contenente piperonil butossido o trattato con tale sostanza garantisce che l'etichetta rechi le informazioni elencate all'articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.
Propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio	Alpha-[2-(didecylmethyl-ammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)propionate N. CE: non applicabile N. CAS: 94667-33-1	86,1 % p/p (peso a secco)	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	8	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque sotterranee nel caso dell'impiego di legno trattato destinato ad essere esposto frequentemente agli agenti atmosferici; 3. in considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; e che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto de-

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						vono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
Rame granulato	Rame N. CE: 231-159-6 N. CAS: 7440-50-8	99 % p/p	1° gennaio 2017	31 dicembre 2026	8	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato; 3. in considerazione dei rischi individuati per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.
Tetraidrossido di calcio e	Tetraidrossido di calcio e magnesio	800 g/kg (Il valore rappresenta il	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
magnesio (idrato di calce dolomitica)	N. CE: 254-454-1 N. CAS: 39445-23-3	tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH) ₂ e Mg(OH) ₂ . I valori tipici di Mg(OH) ₂ nell'idrato di calce dolomi- tica sono compresi tra il 15 % e il 40 %)				<ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica)	Tetraidrossido di calcio e magnesio N. CE: 254-454-1 N. CAS: 39445-23-3	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH) ₂ e Mg(OH) ₂ . I valori tipici di Mg(OH) ₂ nell'idrato di calce dolomi- tica sono compresi tra il 15 % e il 40 %)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	3	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Tiocianato di rame	Tiocianato di rame (I) N. CE: 214-183-1 N. CAS: 1111-67-7	99,5 % p/p	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti tiocianato di rame fossero quindi omologati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di Disposizioni specifiche prodotto
					<p>prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3. le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 4. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

La seguente nuova riga viene inserita al di sotto dell'iscrizione del principio attivo «Bifenil-2-olo»:

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Bifenil-2-olo	Orto-fenilfenolo N. CE: 201-993-5 N. CAS: 90-43-7	995 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	3	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo; 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE o all'OLALA, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Le seguenti nuove righe vengano inserite al di sotto dell'iscrizione del principio attivo «Acido peracetico»:

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Acido peracetico	Acido perossietanoico N. CE: 201-186-8 N. CAS: 79-21-0	La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l'acido peracetico. Acido peracetico in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno.	1° luglio 2018	30 giugno 2028	11	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 relative all'immissione sul mercato di precursori di esplosivi vanno considerate a titolo complementare, 3. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico, c. al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Acido peracetico	Acido perossietanoico N. CE: 201-186-8 N. CAS: 79-21-0	La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l'acido peracetico. Acido peracetico in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idroge- no.	1° luglio 2018	30 giugno 2028	12	Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 relative all'immissione sul mercato di precursori di esplosivi vanno considerate a titolo complementare, 3. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

La seguente nuova riga viene inserita al di sopra dell'iscrizione del principio attivo «Tolilfluanide»:

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
Tolilfluanide	N-(Diclorofluor- ometiltio)-N',N'-dimetil- N-p- toilsulfamide N. CE: 211-986-9 N. CAS: 731-27-1	96 % p/p	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	7	<p>Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'UE, relativa al principio attivo; 2. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a. agli utilizzatori industriali o professionali, b. agli utilizzatori non professionali di vernici trattate contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole; c. alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di degradazione. <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluanide o contenente tale sostanza garantisce che l'etichetta rechi le informazioni elencate all'articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

